

Contratto collettivo integrativo del personale delle aree dell'ARAN sui criteri di utilizzazione del fondo per l'anno 2020

In data 10/09/2020 alle ore 11:00, presso la sede dell'Aran, si sono riuniti:

Per la parte datoriale:

ARAN *firmato*

Per la parte sindacale:

CISL FP *firmato*

FP CGIL *firmato*

UIL/PA *firmato*

FED. CONFSAL UNSA *firmato*

FED. NAZ.LE INTESA FP *firmato*

FLP *firmato*

USB PI -----

RSU *firmato*

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo integrativo dell'Aran.

Articolo 1

Campo di applicazione, durata ed oggetto

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente in servizio presso l'Aran con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Il presente contratto riguarda il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020 ed ha per oggetto i criteri di ripartizione, tra le diverse modalità di utilizzo, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa del fondo risorse decentrate.

Articolo 2

Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per il Fondo risorse decentrate

1. Il fondo risorse decentrate disponibile per la contrattazione integrativa, determinato dall'Agenzia ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è quantificato per l'anno 2020 in € 304.976,75, ivi compreso l'importo una-tantum di € 167,31 derivante dal riporto di risorse dall'annualità 2019, al netto delle somme già destinate alla corresponsione delle indennità di posizione organizzativa inerenti ad annualità precedenti e quantificate in € 20.659,00.
2. Il fondo disponibile di cui al comma 1 è destinato agli utilizzi indicati nella seguente tabella:

Descrizione	2020
a) Performance organizzativa	209.053,22
b) Performance individuale	85.768,91
c) Indennità di rischio e responsabilità	3.000,00
d) Progressioni orizzontali anno corrente	7.154,62
Totale	304.976,75

3. Le somme che a consuntivo risultassero inutilizzate per le finalità di cui alle lettere a), c) e d) della tabella del comma 2 e per la corresponsione delle indennità di posizione organizzativa, quantificate dal comma 1, andranno ad incrementare, a fine anno, la consistenza delle risorse destinate alla finalità di cui alla lettera b) della medesima tabella.
4. Sulla base di quanto destinato alla finalità indicata alla lett. d) della tabella del comma 2 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. all'art. 6, comma 3 del contratto collettivo integrativo Aran del 4 luglio 2019, sono indette, per l'anno 2020, le seguenti quattro progressioni economiche: una da B2 a B3, una da C2 a C3, una da C3 a C4, una da C4 a C5.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno reciprocamente atto del clima di collaborazione e condivisione instauratosi nella individuazione delle procedure adottate presso l’Agenzia per il contenimento del rischio di contagio da coronavirus, sostenuto dal comune obiettivo di assicurare la massima tutela possibile, nel frangente epidemiologico in corso, della salute e sicurezza dei lavoratori.

Nel riconoscere il valore e l’importanza di tale confronto per mettere a fattore comune le relative esperienze, in un’ottica di responsabile e proficua sinergia, ritengono altresì utile che siano attivati ulteriori momenti di confronto, durante tutto il periodo emergenziale, qualora si renda necessario riconsiderare o modificare le misure adottate, anche in relazione ai futuri cambiamenti dello stato di fatto e di diritto.

Dell’importanza e del valore del confronto sulle procedure nonché dell’impegno assunto con la presente dichiarazione, si darà atto anche in occasione della prossima revisione del documento sulle suddette procedure, nell’ambito dei contenuti dello stesso.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Nel corso delle riunioni che hanno portato alla sottoscrizione del presente contratto integrativo, in coerenza con quanto previsto nel citato documento sulle procedure di sicurezza, le parti hanno affrontato anche la tematica della differenziazione e maggiore flessibilità dell’articolazione oraria, sia per esigenze di sicurezza che per esigenze di conciliazione vita-lavoro connesse all’emergenza in atto.

Dal confronto su tale tematica è emersa la possibilità di regolare la materia, fino al 31/12/2020, sulla base delle seguenti linee programmatiche:

A) differenziazione delle attuali fasce di flessibilità in entrata ed in uscita, con previsione di limiti temporali ed individuazione di priorità nella collocazione nelle fasce a minor rischio di contagio; conseguentemente, le parti hanno altresì ritenuto possibile, in via eccezionale, il recupero del debito orario accumulato entro il secondo mese successivo, nei casi in cui, a causa dell’adozione delle misure di differenziazione nell’articolazione oraria, si determini un eccessivo accumulo di debito orario, in ragione della specialità di tale eventualità;

B) ampliamento delle fattispecie che danno diritto alla richiesta di maggiore flessibilità in entrata o in uscita, già regolata dal contratto integrativo triennale Aran, prevedendo ulteriori casistiche connesse all’emergenza.

Tenuto conto che il quadro regolativo nazionale in materia non è ancora compiutamente definito, le parti hanno tuttavia ritenuto di affrontare tale materia in una successiva sessione negoziale, al fine di garantire una maggiore coerenza delle disposizioni adottate in contrattazione integrativa con le norme e gli orientamenti che saranno definiti a livello nazionale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti ribadiscono quanto programmaticamente convenuto con l'art. 6, comma 3 del contratto collettivo integrativo Aran del 4 luglio 2019, dandosi atto che il principio di equilibrio ivi enunciato sarà applicato nell'anno 2021, tenendo conto delle progressioni economiche del triennio.